



ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

L'anno duemilaventiquattro, mese febbraio, il giorno 15, alle ore 19.00 presso la sede dell'Associazione in Napoli alla via Diomede Carafa, 62. si riuniscono i sig.ri:

Sergio D'angelo nato a Napoli il 1 settembre 1956 e ivi residente alla via John Fitzgerald Kennedy 365 C.F. - DNG SRG 56P01F839 H

Paolo Di Lauro nato a Villaricca (NA) il 23 marzo 1988 e residente in Villa di Briano, 2 (CE) alla via Teano, 2 C.F. - DLR PLA 88C23G309Q

Fabio Greco nato a Napoli il 15 ottobre 1980 e ivi residente alla via Diomede Carafa, 58 Napoli, C.F. - GRC FBA 80R15F839B

Natascia Marchitelli nata a Napoli il 25 settembre 1974 e residente in Napoli alla via Tommaso Caravita, 10 C.F. - MRC NSC 74P65F839C

Marco Musella nato a Napoli l'8 febbraio 1960 e ivi residente alla via R. De Sangro di Sansevero 11, C.F.- MSL MRC 60B08F839O

Antonio Picardi nato a Cercola (NA) l'8 febbraio 1971 e residente a Volla alla via Roma 78 C.F. - PCR NTN 71B08C495CT

Per costituire l'Associazione Solidarietà Attiva

ARTICOLO 1

L'Associazione senza scopo di lucro è costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 C.c. e del D.lgs 117/2017, con la denominazione "**ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' ATTIVA - ENTE DEL TERZO SETTORE**" ed in breve "**SOLIDARIETA' ATTIVA - ETS**".

L'Associazione ha sede legale in Napoli alla via Diomede Carafa, 62.

ARTICOLO 2

L'Associazione è apartitica, non ha fini di lucro (neppure indirettamente) e opera per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

Pertanto, l'Associazione intende svolgere attività volte a promuovere la cultura della solidarietà e della cooperazione non solo nei tradizionali ambiti di presenza del terzo settore, ma anche in ambiti sempre più estesi della vita economica e sociale quali il turismo responsabile, la valorizzazione dei beni culturali e della cultura in tutte le sue espressioni, l'agricoltura sociale, il riuso a fini sociali dei beni confiscati alle mafie, l'uso responsabile e sociale delle nuove tecnologie dell'informazione. Dunque, essa intende operare nei diversi campi comunque riconducibili alla normativa del D.Lgs. n. 117/2017 (d'ora in poi Codice del terzo settore) così come integrata da successivi provvedimenti di legge.

A titolo meramente esemplificativo, le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs 117/2017, svolte in conformità alle norme particolari che le disciplinano, potranno essere:

- gestione di una piattaforma per l'ideazione e lo sviluppo di campagne di raccolta fondi online con modalità di tipo crowdfunding donation based, reward crowdfunding, personal fundraising, rivolte a individui, organizzazioni non profit e aziende; la piattaforma potrà essere gestita in qualunque modo consenta di favorire la collaborazione e lo scambio solidale di idee,

beni, servizi o altro al fine di costruire o consolidare reti di solidarietà e legami comunitari più solidi e duraturi tra persone e gruppi.

- attività di supporto di progetti di utilità sociale e iniziative culturali, anche mediante utilizzo strumentale della piattaforma. A tal fine l'associazione potrà farsi carico di diffondere, promuovere e attuare all'interno della società civile iniziative volte a sviluppare la cultura del dono, intesa sia come consapevolezza sia come pratica generativa di legami sociali positivi e la cultura dei beni comuni, intesi come patrimonio materiale e immateriale delle comunità;

- attività di promozione di iniziative sociali e culturali attraverso iniziative di formazione, monitoraggio e valutazione, valutazione di impatto sociale a favore di singoli, aziende, gruppi informali e altri enti associativi e di terzo settore.

- attività di sensibilizzazione alla raccolta fondi e alla diffusione di una più matura conoscenza degli strumenti finanziari ordinari e specifici per il terzo settore e per le iniziative sociali e culturali.

L'esercizio di attività connesse e diverse ai sensi dell'art. 6 D.lgs 3 luglio 2017 n. 117, è consentito a condizione che le stesse siano secondarie e strumentali rispetto alle dette attività di interesse generale secondo i criteri e i limiti definiti dalle disposizioni di legge e dalle norme attuative.

ARTICOLO 3

L'Associazione ha autonomia patrimoniale, amministrativa, gestionale e potrà richiedere il riconoscimento giuridico nonché l'iscrizione al Registro Unico degli Enti del terzo Settore (RUNTS)

ARTICOLO 4

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato tranne che l'assemblea degli associati per mancato raggiungimento degli scopi associativi non decida a maggioranza di provvedere al suo scioglimento nel rispetto di quanto previsto all'articolo 14 dello statuto.

ARTICOLO 5

L'Associazione è retta, oltre che dalle disposizioni di legge in materia, dalle norme riportate in quest'atto e nello statuto, che approvato e sottoscritto dai costituiti si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 6

L'Associazione non ha fine di lucro e dispone di un patrimonio di funzionamento che sarà annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo in relazione alla relativa previsione di spesa e che - sempre su disposizione di questo - può essere all'occorrenza implementato in funzione di necessità sopravvenute. Le spese di primo funzionamento dell'Associazione saranno sostenute attraverso il versamento inizialmente eseguito dai Soci fondatori, nella misura di euro 50 (cinquanta) per ciascun associato per un totale di euro 300 euro. Il Patrimonio di funzionamento successivo sarà alimentato nelle forme e secondo quanto altresì stabilito dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 7

La rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi, ed in giudizio, spetta al Presidente che può assegnare deleghe per lo svolgimento di singole operazioni o gruppi di esse. Può altresì attribuire, ad uno o più componenti del Consiglio Direttivo, o anche a persone estranee a questo, specifici compiti o assegnare loro competenze in materie determinate, attribuendo i relativi occorrenti poteri.

ARTICOLO 8

È stabilito in numero minimo di tre ed in numero massimo di sette il numero di coloro che sono chiamati a comporre il Consiglio Direttivo dell'Associazione.

ARTICOLO 9

Sono inizialmente designati a comporre il Consiglio Direttivo:

Sergio D'Angelo, Presidente del Consiglio Direttivo;

Antonio Picardi, Vicepresidente del Consiglio Direttivo;

Nataschia Marchitelli, Tesoriere

Paolo di Lauro, Segretario

Marco Musella, Coordinatore Comitato scientifico.

I componenti del consiglio direttivo qui presenti dichiarano di accettare la carica loro conferita attestando che non sussistono nei loro confronti cause di incompatibilità o decadenza.

ARTICOLO 10

Al termine di ciascun anno associativo, che avrà luogo ad ogni 31 dicembre, il rappresentante legale, nel termine del successivo 30 aprile o nel diverso termine che dovesse

essere previsto per legge, redigerà e sottoporrà agli Associati il rendiconto economico dell'esercizio, convocando i medesimi per la relativa approvazione, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 11

I costituiti autorizzano il rappresentante legale ad apportare al presente atto ed all'allegato statuto, tutte le variazioni e modifiche funzionali ad eventuali richieste provenienti dagli uffici preposti

I costituiti autorizzano altresì il Presidente all'apertura di un c/c bancario o postale intestato all'associazione.

ARTICOLO 12

Il primo esercizio Associativo si chiude il 31 dicembre 2024 ed i successivi al 31 dicembre di ciascun anno.

ARTICOLO 13

Le spese del presente atto sono a carico dell'associazione.

Ai sensi dell'art. 82, comma III, del d.lgs 117/2017 l'imposta di registro, si applica in misura fissa.

Napoli, li

Sergio D'angelo

Paolo Di Lauro

Fabio Greco

Natascia Marchitelli

Marco Musella

Antonio Picardi

ATTO REGISTRATO IL

SERIE

Importo versato €

in data

Firma su delega
del Direttore Provinciale
giusta disp. di serv. n.



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE.
"ASSOCIAZIONE CULTURALE SOLIDARIETA' ATTIVA - ENTE DEL TERZO
SETTORE"

TITOLO I

Denominazione - sede

ART. 1

È costituita, un'Associazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 C.c. e del Codice del terzo settore, con la denominazione "ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' ATTIVA - ENTE DEL TERZO SETTORE" ed in breve "ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' ATTIVA - ETS".

L'Associazione ha sede legale in Napoli alla via Diomede Carafa, 62.

TITOLO II

Scopo- Oggetto

ARTICOLO 2

L'Associazione è apartitica, non ha fini di lucro (neppure indirettamente) e opera per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

Pertanto, l'Associazione intende svolgere attività volte a promuovere la cultura della solidarietà e della cooperazione non solo nei tradizionali ambiti di presenza del terzo settore, ma anche in ambiti sempre più estesi della vita economica e sociale quali il turismo responsabile, la valorizzazione dei beni culturali e della cultura in tutte le sue espressioni, l'agricoltura sociale, il riuso a fini sociali dei beni confiscati alle mafie, l'uso responsabile e sociale delle nuove tecnologie dell'informazione. Dunque, essa intende operare nei diversi campi comunque riconducibili alla normativa del D.Lgs. n. 117/2017 (d'ora in poi Codice del terzo settore) così come integrata da successivi provvedimenti di legge.

A titolo meramente esemplificativo, le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs 117/2017, svolte in conformità alle norme particolari che le disciplinano, potranno essere:

- gestione di una piattaforma per l'ideazione e lo sviluppo di campagne di raccolta fondi online con modalità di tipo crowdfunding donation based, reward crowdfunding, personal fundraising, rivolte a individui, organizzazioni non profit e aziende; la piattaforma potrà essere gestita in qualunque modo consenta di favorire la collaborazione e lo scambio solidale di idee,

beni, servizi o altro al fine di costruire o consolidare reti di solidarietà e legami comunitari più solidi e duraturi tra persone e gruppi.

- attività di supporto di progetti di utilità sociale e iniziative culturali, anche mediante utilizzo strumentale della piattaforma. A tal fine l'associazione potrà farsi carico di diffondere, promuovere e attuare all'interno della società civile iniziative volte a sviluppare la cultura del dono, intesa sia come consapevolezza sia come pratica generativa di legami sociali positivi e la cultura dei beni comuni, intesi come patrimonio materiale e immateriale delle comunità;

- attività di promozione di iniziative sociali e culturali attraverso iniziative di formazione, monitoraggio e valutazione, valutazione di impatto sociale a favore di singoli, aziende, gruppi informali e altri enti associativi e di terzo settore.

- attività di sensibilizzazione alla raccolta fondi e alla diffusione di una più matura conoscenza degli strumenti finanziari ordinari e specifici per il terzo settore e per le iniziative sociali e culturali.

L'esercizio di attività connesse e diverse ai sensi dell'art. 6 D.lgs 3 luglio 2017 n. 117, è consentito a condizione che le stesse siano secondarie e strumentali rispetto alle dette attività di interesse generale secondo i criteri e i limiti definiti dalle disposizioni di legge e dalle norme attuative.

DURATA

ART.3

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. Essa potrà essere prorogata o sciolta con deliberazione dell'Assemblea dei soci presa con la maggioranza prevista dalle norme statutarie.

TITOLO III

Soci

ART. 4

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

L'Associazione consta di tre categorie di soci:

a) SOCI FONDATORI: sono coloro che hanno partecipato alla fondazione dell'associazione, firmando l'atto costitutivo, e prendono parte al suo iniziale sviluppo;

b) SOCI ORDINARI: sono coloro che, nell'ambito delle attività associative, si impegnano a dare il proprio sostegno professionale e morale nei limiti delle proprie possibilità e nell'ambito delle proprie funzioni per il conseguimento degli scopi sociali;

I soci sono tenuti ad accettare ed osservare senza riserva lo Statuto e tutte le Deliberazioni emanate dal Consiglio Direttivo.

La nomina dei Soci Ordinari è demandata al Consiglio Direttivo su proposta di uno dei suoi membri.

L'adesione all'Associazione comporta per il socio il diritto di voto nell'Assemblea. Ciascun socio ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione, senza alcuna differenza di trattamento fra le eventuali categorie di soci in relazione ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.

c) SOCI SOSTENITORI: Sono soci sostenitori coloro che si impegnano al versamento di quote annuali di importo minimo di euro 500,00 (euro cinquecento/00). I soci sostenitori si impegnano altresì a condividere le finalità che l'Associazione si propone e a osservare lo statuto e il regolamento dell'associazione nonché le normative di legge applicabile.

Il numero dei soci sostenitori non può essere superiore al 49% del totale dei soci.

Possono essere soci sostenitori persone fisiche o giuridiche.

I soci sostenitori si impegnano a condividere le finalità che l'Associazione si propone e a osservare lo statuto e il regolamento dell'associazione nonché le normative di legge applicabile.

La qualifica di socio sostenitore potrebbe dar diritto ad un trattamento di favore per l'utilizzo della piattaforma secondo le modalità deliberate dal Comitato Direttivo.

ART. 5

L'associazione è improntata al principio della porta aperta e pertanto ha diritto di conseguire la qualità di Associato ogni soggetto che ne faccia domanda, (d'ora innanzi la "Domanda") dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi in caso di ammissione a osservare lo statuto e il regolamento dell'associazione nonché la normativa applicabile. Chi intende essere ammesso come socio ordinario dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, anche per via telematica, corredata di tutte le informazioni anagrafiche, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, con contemporanea iscrizione nel libro soci, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo. L'eventuale

esclusione deve sempre essere motivata . e contro di essa è ammesso appello all'assemblea dei soci.

In caso di rigetto della domanda dopo l'iscrizione nel libro soci, verrà rimborsata la quota versata previa cancellazione dal libro soci.

ART. 6

La qualifica di socio fondatore e di socio ordinario dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo.

I soci - fondatori, ordinari e sostenitori - sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento delle quote associative annuali così come deliberate dal Consiglio Direttivo.

ART. 7

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale comporta l'automatica decadenza della qualifica di socio.

ART. 8

La qualifica di socio si perde per mancato pagamento della quota associativa annuale, per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART. 9

Il recesso da socio dovrà essere presentato per iscritto al Consiglio Direttivo con la richiesta di cancellazione dal libro soci.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso per un periodo di 1 anno del versamento del contributo annuale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

ART. 10

Le deliberazioni prese in materia di esclusione e recesso devono essere comunicate ai soci destinatari mediante posta elettronica e/o certificata o, in assenza di essa, lettera raccomandata a.r.

I soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

TITOLO IV

Risorse economiche - Fondo Comune

ART. 11

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale o artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali concerti, feste ed attività similari;
- i) risorse finanziarie derivanti dal 5 per mille

l) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

l) attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazione e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico e attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi, impiegando risorse proprie e di terzi inclusi volontari e dipendenti nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Codice del terzo settore.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

È in ogni caso fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altri ETS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ART. 12

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico finanziario da presentare all'Assemblea degli associati per l'approvazione entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO V

Organi dell'Associazione

ART. 13

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato.
- e) Il Presidente del Comitato scientifico e di indirizzo

Assemblee

ART. 14

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. L'Assemblea è composta dai Soci Fondatori, Soci Ordinari e Soci Sostenitori.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

ART. 15

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare, sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) eleggere del Consiglio direttivo;
- b) eleggere eventuale del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) approvare il rendiconto economico-finanziario, il bilancio d'esercizio e il Bilancio sociale;
- d) approvare i programmi dell'attività da svolgere;
- e) approvare eventuali Regolamenti;
- f) ratificare le deliberazioni assunte dal Consiglio in merito all'esclusione dei soci;
- g) deliberare, in composizione straordinaria, la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione

ART. 16

L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

ART. 17

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo per iscritto, anche tramite email, e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno otto giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico – finanziario, del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato) o da almeno un quinto degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati, i soci ordinari, fondatori e sostenitori, in regola con il versamento della quota associativa.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di tre associati.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice dei soci

presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole del 50%+1 dei soci fondatori e del 50%+1 degli associati con diritto di voto o il voto favorevole dei 3/4 degli associati con diritto di voto.

Tuttavia, le deliberazioni di modifica dello statuto e quelle relative alla nomina delle cariche sociali devono essere approvate, in prima convocazione con il voto favorevole di almeno il 51% (cinquantuno per cento) dei soci ed in seconda convocazione con il voto favorevole dei soci presenti.

In caso di parità dei voti si dovrà procedere ad un'altra immediata votazione, che potrà essere anche ripetuta, fino ad un massimo di due volte, per poter raggiungere la citata maggioranza.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti, audio/ video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e parità di trattamento degli Associati, e sia altresì possibile accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, nonché redigere verbale degli eventi assembleari e consentire l'interazione degli intervenuti.

ART. 18

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal socio più anziano.

La nomina del segretario dell'assemblea è fatta dall'assemblea su proposta del Presidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Consiglio Direttivo

ART. 19

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri. Il numero dei membri è determinato dall'Assemblea.

I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Tutte le cariche sono svolte a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo e-mail da spedirsi non meno di due giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti, audio/ video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e parità di trattamento dei componenti del Consiglio e sia altresì possibile accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti nonché redigere verbale degli eventi assembleari, e consentire l'interazione degli intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Di ogni seduta viene redatto il relativo verbale.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro e a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il rendiconto economico - finanziario;
- c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale, anche relativi al personale o collaboratori;
- e) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- f) nominare il Presidente del Comitato scientifico di indirizzo e i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non spettino all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione delle quote associative annuali;
- h) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.
- La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28 Codice del terzo settore.

ART. 20

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli.

Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Presidente

ART. 21

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.

Il Presidente ha funzione di coordinamento e di custodia dei documenti e dei libri sociali e provvede a far osservare le disposizioni statutarie e la disciplina associativa.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che dovrà, in tal caso, essere convocata entro e non oltre sette giorni.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

L'organo di Controllo

Art. 22

L'organo di Controllo è organo obbligatorio se siano superati per due esercizi consecutivi i limiti del comma II dell'art. 30 del Codice del terzo settore nonché quando siano costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del Codice del terzo settore, laddove e se nominato, ha funzioni di controllo ai sensi del citato art. 30 Codice del terzo settore, viene eletto dall'Assemblea e può essere composto o da un Controllore Unico o da tre membri effettivi e due supplenti, nominando al proprio interno il Presidente, tale carica può essere ricoperta anche da non soci e resta in carica tre anni.

Le riunioni dell'organo di controllo possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti, audio/ video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e parità di trattamento dei componenti dell'Organo di controllo, e sia altresì possibile accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, sia possibile redigere verbale degli eventi assembleari, e consentita l'interazione degli intervenuti. L'organo di Controllo deve controllare l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale, le scritture contabili, e vigilare sul rispetto dello statuto. Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo. Esso vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.LGS. 8 giugno 2001, n. 231, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,

amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, del Codice del terzo settore ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del terzo settore.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

ART. 23

La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori legali ed è obbligatoria ai sensi dell'art. 31 Codice del terzo settore quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10) Codice del terzo settore.

ART. 23bis

Comitato scientifico e di indirizzo

Il Comitato scientifico di indirizzo è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente ed è formato da un numero di componenti compreso fra un minimo di 3 e 11 membri; il numero dei membri è determinato dal Consiglio Direttivo. Il Comitato scientifico formula proposte al Consiglio direttivo in materia di piani innovativi di sviluppo delle attività dell'Associazione, attività di ricerca e ricerca & sviluppo, iniziative di divulgazione scientifica e culturale coerenti con le finalità e le attività dell'Associazione.

TITOLO VI

Scioglimento

ART. 24

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto o con il voto favorevole per il quale occorrerà il voto favorevole del 50%+1 dei soci fondatori e del 50%+1 degli associati con diritto di voto o il voto favorevole dei 3/4 degli associati con diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 comma 1, Codice del terzo settore, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

Clausola compromissoria

ART. 25

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Napoli.

ART.26

Norma finale

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Napoli, li

Sergio D'angelo

Paolo Di Lauro

Fabio Greco

Natascia Marchitelli

Marco Musella

Antonio Picardi

